



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO, SEZ. II

N.
Reg. Sent.
Anno
N.
Reg. Gen.
Anno

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 14048/98, proposto dal sig. XXXXXX XXXXX rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore TARTAGLIA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via A. Serranti n. 49;

CONTRO

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

PER L'ANNULLAMENTO

A) - della delibera in data 25 settembre 1998, notificata il successivo 9 ottobre, con cui il Comando Centro reclutamento della Guardia di finanza non ha ammesso il ricorrente all'arruolamento nel Corpo, in esito alle procedure del concorso per Allievo finanziere, bandito per l'anno 1998; B) - dell'art. 2, § 7) del relativo Bando.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A. intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 21 marzo 2007 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e udito altresì, per le parti, il solo avv. TARTAGLIA;

Ritenuto in fatto che il sig. XXXXXX XXXXXX assume d'aver parteci-

pato al concorso pubblico per Allievo finanziere, bandito dalla Guardia di Finanza per l'anno 1998, sostenendone le varie prove d'esame;

Rilevato che il sig. XXXXXXXX rende noto d'esser stato a suo tempo trovato in possesso, da parte di agenti del Commissariato di PS di Pozzuoli, di sostanza stupefacente (*hashish*), vicenda, questa, in relazione alla quale egli fu dichiarato saltuario assuntore di sostanze stupefacenti e, per l'effetto, fu segnalato alla Questura di Napoli a'sensi dell'art. 75 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309;

Rilevato altresì che il sig. XXXXXXXX, in relazione a ciò ed a seguito della delibera del Comando Centro reclutamento della GDF in data 25 settembre 1998, notificata il successivo 9 ottobre, non è stato ammesso all'arruolamento nel Corpo;

Rilevato quindi che il sig. XXXXXXXX adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, avverso il citato provvedimento di non ammissione, all'uopo deducendo in punto di diritto vari profili di censura nei confronti sia della statuizione in sé, sia dell'art. 2, § 7) del bando di detto concorso;

Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s'appalesa meritevole d'accoglimento, nei limiti e per le considerazioni di cui appresso;

Considerato in particolare che, essendo previsto dal citato art. 2, § 7) del bando d'arruolamento il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura ordinaria, siffatto requisito non viene meno, di per sé ed in modo automatico, per il sol fatto che dell'unico e non più ripetuto episodio dell'assunzione di sostanze stupefacenti illecite, ancorché ciò costituisca un illecito di carattere amministrativo e non penale e, quindi, rappresenti comunque un disvalore;

Considerato al riguardo che un singolo, isolato episodio di tal fatta, in un contesto di vita del candidato risalente e, comunque, ben lontano dalla scelta di prestare servizio per la GDF, se non seguito da altre manifestazioni d'insofferenza al rispetto dell'ordinamento giuridico, non può fondare *ex se* il giudizio d'inidoneità morale al reclutamento, ossia all'intento d'assoggettarsi agli obblighi giuridici e deontologici propri del militare appartenente al Corpo (cfr. Cons. St., IV, 9 aprile 2004 n. 2045);

Considerato invero che, a differenza di quest'ultimo – che assume come compito specifico d'istituto la repressione del traffico di stupefacenti e volutamente infrange il relativo dovere –, ben diversa è la posizione del soggetto, quale il ricorrente, che non ha ancora assunto tali obblighi e, quindi, non è sanzionabile, neppure sotto il profilo delle qualità morali, per l'uso, in un'unica occasione, di sostanze stupefacenti (arg. ex Cons. St., IV, 14 ottobre 2005 n. 5682);

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l'integrale compensazione tra le parti.

PQM

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, accoglie il ricorso n. 14048/98 in epigrafe e per l'effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l'impugnata deliberazione del Comando Centro reclutamento della Guardia di finanza in data 25 settembre 1998, notificata il successivo 9 ottobre e meglio indicata in premessa.

Spese compensate.

Ordina all'Autorità amministrativa d'eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 marzo 2007, con

l'intervento dei sigg. Magistrati:

Domenico LA MEDICA, PRESIDENTE,

Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,

Giuseppe SAPONE, CONSIGLIERE.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE